

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2001

concernente la non iscrizione del clorfenapir nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio*[notificata con il numero C(2001) 2617]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/697/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/49/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata «la direttiva»), il 7 luglio 1995 la Spagna ha ricevuto una domanda della Cyanamid («il richiedente») ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva clorfenapir nell'allegato I della direttiva.

(2) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 96/521/CE ⁽³⁾, che il fascicolo presentato per la sostanza attiva clorfenapir può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.

(3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, una sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I per un periodo non superiore a dieci anni se si può supporre che tanto l'utilizzazione quanto i residui dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva non avranno alcun effetto nocivo sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né conseguenze inaccettabili per l'ambiente.

(4) Per il clorfenapir, gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. La Spagna, in qualità di Stato membro relatore, ha presentato il 30 novembre 1998 alla Commissione un progetto di relazione di valutazione.

(5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti

degli Stati membri e con il richiedente Cyanamid come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva.

(6) La relazione presentata dalla Spagna è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente. Il riesame si è concluso il 27 aprile 2001 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al clorfenapir.

(7) Dalle valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite sono emersi ulteriori quesiti segnatamente per quanto riguarda il destino e il comportamento della sostanza nell'ambiente.

(8) Il richiedente ha comunicato alla Commissione e allo Stato membro relatore che non intende più partecipare al programma di lavoro per tale sostanza attiva e che pertanto non trasmetterà ulteriori informazioni.

(9) Non è quindi possibile includere la sostanza attiva suddetta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(10) Non è necessario introdurre un periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti clorfenapir, in quanto soltanto il Belgio ha concesso un'autorizzazione provvisoria per tale sostanza attiva. Il Belgio ha comunicato che tale autorizzazione è adesso scaduta e la sostanza attiva in questione non è mai stata effettivamente commercializzata sul suo territorio.

(11) La presente decisione non pregiudica eventuali azioni future che la Commissione potrà intraprendere per questa sostanza attiva nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾.

(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il clorfenapir non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 61.

⁽³⁾ GU L 220 del 30.8.1996, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono a che, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, non siano concesse, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni temporanee di prodotti fitosanitari contenenti clorfenapir.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
